

(Esente da bollo per l'art.27 bis della Tabella "B" allegata al D.P.R. n.642/1972).

n. 314365 di rep.

n.43708 di fasc.

Assemblea della  
"FITNESS FOR ME SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA",  
con sede in Padova  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di novembre

22 NOVEMBRE 2023

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2, alle ore quindici e minuti quindici.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone, collegio di Pordenone, è comparsa la signora:

- SCAPOLAN SUSAN, nata a Pordenone il 5 ottobre 1994 e domiciliata agli effetti del presente atto presso la società di cui al seguito, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nella sua qualità di amministratore unico della

"FITNESS FOR ME SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "FITNESS FOR ME S.S.D. A R.L.", con sede e domicilio fiscale in Padova, Via Pilade Bronzetti n. 30, capitale versato Euro 10.000,00 (diecimila), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA di Padova 04838310284 e r.e.a. n. 422497/PD,

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea di tale società che dichiara essere qui riunita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) trasferimento sede legale dal comune di Padova al comune di Pescara;

2) adozione di un nuovo statuto sociale conforme alle nuove disposizioni di legge introdotte dai decreti legislativi n. 36/2021 e 39/2021.

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, la richiedente la quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, per esservi la presenza di tutti i soggetti aventi diritto e di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, e precisamente:

a) dell'intero capitale sociale, in quanto presenti i due soci, iscritti nel registro delle imprese:

- SCAPOLAN SUSAN, portatrice della partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila);

- BANCHINI LORENZA, portatrice della partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila);

**REGISTRATO A  
PORDENONE  
Il 19/12/2023  
al n.16202 serie 1T  
Euro 200,00**

b) dell'organo amministrativo nella persona della richiedente.

Il presidente dichiara inoltre che la società è sprovvista dell'organo di controllo, non obbligatorio ai sensi di legge e che in conseguenza di tutto quanto sopra constatato la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il presidente, in conseguenza di tutto quanto sopra constatato, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto. Preliminarmente il presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia riserve od obiezioni in merito all'ordine del giorno proposto. Siccome nessuno dei presenti solleva eccezioni in merito alle materie da trattare, ma anzi tutti se ne dichiarano sufficientemente informati, il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, passando alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali propone all'assemblea di trasferire la sede legale dal comune di Padova al comune di Pescara e contestualmente deliberare l'adozione di un testo di statuto che, tenendo conto della riforma dello sport contenuta nei decreti legislativi n. 36/2021 e 39/2021, consenta alla società di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa.

In particolare il presidente illustra le modificazioni più significative dello statuto.

Udita la relazione del presidente, e dopo esauriente discussione si passa alla votazione in forza della quale il presidente constata che all'unanimità l'assemblea

d e l i b e r a

1) di trasferire la sede legale dal comune di Padova al comune di Pescara con conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale, come segue:

### **"Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede nel Comune di Pescara.

Essa potrà essere trasferita con delibera assembleare in altro Comune. Sempre con delibera assembleare potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero."

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. il presidente dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: via Ravenna n.81;

2) di stabilire che il funzionamento della società sia regolato compiutamente dalla nuova normativa e dalle norme contenute nel testo del seguente

**"STATUTO**

**Art.1 - Denominazione**

1. La società è denominata: **"FITNESS FOR ME SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "FITNESS FOR ME S.S.D. A R.L."**.

**Art. 2 - Oggetto**

2. La Società ha quale oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, la società, che non ha fini di lucro secondo le previsioni della L. 289/2002 art. 90, L. 128/2004 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021 e successive modificazioni, ha per oggetto l'esercizio delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I., in generale, della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, in particolare, declinate nelle discipline riconosciute dal C.O.N.I. (BI001 e BI005), nonché l'attività didattica delle discipline sportive medesime, attraverso:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività assistenziali, culturali, ricreative e del tempo libero mediante l'organizzazione di iniziative socio-culturali in genere, e sportive in particolare, con speciale riguardo alle suddette discipline;
- b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;
- c) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- d) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
- e) l'organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- f) la realizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, piste, circuiti, autodromi, palestre, piscine, campi sportivi ecc., propri e/o di terzi, privati e/o pubblici, e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive ecc. anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- g) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- h) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione

professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, e culturale in genere;

j) la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

k) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;

l) la partecipazione ad altre associazioni, società o enti sportivi e culturali in genere;

m) la pratica, la gestione e la realizzazione di attività sportive e metodologie di allenamento tutelate da marchi, italiani e stranieri.

n) l'organizzazione e la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica.

La Società può esercitare anche attività diverse, purché aventi carattere secondario e strumentale rispetto a quelle principali e istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

La società esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei fruitori, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle sopra indicate discipline sportive, intesi come strumenti di e per il benessere quotidiano. Particolare attenzione è dedicata all'universo giovanile, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione delle determinanti psicofisiche idonee ad un sempre più funzionale inserimento dei più giovani, senza distinzioni di sesso, nella società.

Per raggiungere tali scopi la società può mettere in atto tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività in favore dei fruitori. Nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione scritta con la società, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive internazionali (FSI), nonché agli statuti ed ai regolamenti

delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui la società stessa delibera di aderire.

La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente atto costitutivo ed allegato statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, ipotecaria, necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti e concedere garanzie sempre per la detta finalità.

Essa può inoltre assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi complementari, connessi, affini o analoghi al proprio.

La società potrà, inoltre: promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere.

È tra i primari obiettivi della società quello di svolgere attività di promozione sportiva anche tra i meno giovani, mediante l'organizzazione di escursioni ed itinerari che mirino anche alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni locali. Per raggiungere tali scopi la società può mettere in atto tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. La società potrà costituire commissioni o comitati culturali, nonché sezioni che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

### **Art. 3 - Sede**

3. La società ha sede nel Comune di **Pescara (PE)** all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 111 Ter Disp. Att. al C.C..

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ed esercitare la propria attività ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze. La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune senza necessità di integrare la presente scrittura.

**Art. 4 -Durata**

4. La durata della società è stabilita **a tempo indeterminato.**

**Art. 5 - Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

5.3 In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. I conferimenti possono riguardare denaro, crediti o beni in natura, nel rispetto delle norme di legge. Al di fuori dei casi indicati, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**Art. 6 - Domiciliazione**

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese.

**Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel registro imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ed il diritto di gradimento.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire l'intera propria partecipazione o parte di essa, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, il diritto di prelazione spetta anche al medesimo aspirante cessionario, in concorso con gli altri soci.

7.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.7 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale ove ricade la sede sociale.

7.8 Il costo dell'esperto sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale, il quale, in base all'esito della perizia, stabilirà anche su quale parte graveranno gli oneri.

7.9 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione e per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

7.10 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per

l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora, infatti, il diritto in oggetto sia esercitato solo per parte della partecipazione offerta in prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, salvo quanto richiesto dal successivo comma.

7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, oppure qualora, nel caso del comma precedente, l'offerente intenda vendere all'aspirante cessionario l'intera partecipazione originariamente offerta o la parte non optata dagli altri soci, è comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la propria decisione di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento il socio richiedente avrà diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 C.C..

#### **Art. 8 - Morte del socio**

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà trasmissibile agli eredi o legatari previo gradimento dei soci superstiti con le modalità di cui al precedente articolo 7.11. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di mancanza di volontà a subentrare nella società, l'erede o il legatario avrà diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.4.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.

#### **Art. 9 - Recesso**

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

9.2 In particolare, essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso, mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o P.E.C., di **almeno 180 (centoottanta) giorni.**

9.3 Fatto salvo il caso di recesso disciplinato dal precedente punto 9.2, in tutti gli altri casi di recesso la volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel registro imprese a cura dell'organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

9.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione secondo le previsioni di legge.

9.5 Il recesso è efficace dopo 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione fatta alla società.

#### **Art. 10 - Esclusione**

10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:

a) venga assoggettato a liquidazione giudiziale o ad amministrazione di sostegno, o venga dichiarato interdetto od inabilitato;

b) sia inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente art. 9 esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 11 - Amministratori**

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore

unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP).

#### **Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione**

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a più amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13 - Consiglio di amministrazione**

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

**Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria amministrazione.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e 2475, quinto comma, c.c.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, il primo dovrà convocare prontamente l'assemblea dei soci.

**Art. 15 - Rappresentanza**

15.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

**Art. 16 - Assunzioni di responsabilità**

Ai sensi dell'art. 11, sesto comma del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 472, la società assume, fin dalla data della costituzione anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e degli Enti comunque preposti all'accertamento e riscossione dei Tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione viene riconosciuta nei casi in cui il rappresentante abbia commesso violazioni senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso

la violazione abbia agito volontariamente in danno alla società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i Giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

#### **Art. 17 - Compensi degli amministratori**

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e sarà possibile prevedere indennità e compensi per le cariche, **con riferimento ai limiti previsti dall'art.29 (ventinove) del Decreto del Ministero delle Giustizia del 20 Luglio 2012 n.140.**

#### **Art. 18 - Organo di controllo**

18.1 La società può nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore.

18.2 Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria e si applicano le norme in materia di Società per azioni.

18.3 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

#### **Art. 19 - Revisore**

19.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

19.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **Art. 20 - Decisioni dei soci**

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **Art. 21 - Diritto di voto**

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Art. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

#### **Art.23 - Assemblea**

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 20.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

23.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal registro imprese almeno 5 (cinque) giorni prima.

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in

esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere.

23.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

23.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

23.6 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 24 - Svolgimento dell'assemblea**

24.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 25 - Deleghe**

25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna limitazione, fatta eccezione per la necessità della forma scritta e per l'inammissibilità di deleghe per più assemblee.

#### **Art. 26 - Quorum costitutivi e deliberativi**

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

26.2 Nei casi previsti dal precedente art. 20.2 lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

26.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.4 Sono comunque fatte salve tutte le eventuali maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto in casi specifici.

#### **Art. 27 - Bilancio e utili**

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

27.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota prevista dalla legge da destinare a riserva legale, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, neanche in modo indiretto.

27.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2487 C.C., nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

28.3 In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo dev'essere devoluto a fini sportivi, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 29 - Conciliazione**

29.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di Mediazione istituito presso la CCIAA **del luogo dove ha sede la società**, secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, Regolamento che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o norma di Legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e/o giudiziale.

**Art. 30 - Disposizioni Generali**

In via riassuntiva la società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a fini sportivi sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.".

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di nove mezzi fogli per sedici facciate e parte della diciassettesima, viene da me letto alla comparente, che l'approva e conferma e con me lo sottoscrive, qui in fine e a margine dei primi otto mezzi fogli alle ore quindici e minuti trentasette.

F.to SCAPOLAN SUSAN

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

E' copia, stesa su 16 facciate, conforme all'originale nei miei atti, che rilascio in esenzione dalle tasse di bollo per gli usi previsti dall'art. 5 della tabella allegato "B" al DPR. 26-10-1972 N° 642.

Pordenone, 13 marzo 2024

